

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA/PARCO DELL'ADAMELLO - BRENO – BS

CONTRATTO DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE DI SERVIZIO TECNICO SPECIALISTICO PER VERIFICA IDRAULICA E DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE DI PASSERELLE CICLOPEDONALI LUNGO LA RETE CICLABILE DI VALLE CAMONICA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, nella sede della Comunità Montana di Valle Camonica sita in Breno, Piazza Tassara, n.3

TRA

La Comunità Montana di Valle Camonica, ente gestore del Parco dell'Adamello, con sede in Breno (BS), Piazza F. Tassara, 3, (C.F. n. 01766100984) rappresentata dal dott. Guido Calvi, in qualità di Responsabile del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale nominato con decreto del Presidente n. 6/2020 prot. n. 0007882 CI 1.1 in data 27/07/2020;

E

Il sig. _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, P.IVA _____, libero professionista con Studio in _____, Via _____, iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di Brescia al n.

PREMESSO CHE

- è interesse della Comunità Montana di Valle Camonica valorizzare in chiave promozionale i 280 km di percorso ciclabile avente valenza sovra regionale che dal Passo del Tonale giunge sino al fiume Po, costituendo altresì la premessa ad un percorso ciclabile di valore internazionale che dal Lago di Costanza giunga, lungo percorsi fluviali (Reno, Adige, Oglio), sino al Lago di Iseo e al Fiume Po, per poi collegarsi con percorsi ciclabili già in gran parte esistenti e proseguire sino al Delta del Po e verso il Mediterraneo, ovvero verso Torino e ciò al fine di favorire la frequentazione ed il passaggio di ciclisti lungo il tratto di ciclovia che ricade all'interno del territorio del Parco dell'Adamello, nel corridoio ecologico del fiume Oglio e nel resto del territorio camuno;
- la Ciclovia dell'Oglio nel territorio della Valle Camonica costeggia e attraversa più volte il Fiume Oglio e spesso incontra lungo il suo tracciato corsi d'acqua minori che, per dar continuità al tracciato ciclabile stesso, sono stati superati costruendo una serie di passerelle ciclopedonali in acciaio o in legno;
- il tratto di pista ciclabile da Piancamuno a Breno è stata realizzata dalla Provincia di Brescia a inizio degli anni 2000 e che, in particolare, nel tratto tra i Comuni di Piancamuno ed Artogne i lavori sono stati eseguiti tra il 2002 e 2003;

- il Comune di Esine nel 2006 ha realizzato la bretella ciclabile, che staccandosi dalla Ciclovia dell'Oglio appena a sud del Torrente Resio percorre la sinistra orografica dell'Oglio in direzione nord, rappresentando una valida alternativa di raccordo tra i comuni di Darfo B.T. e Piancogno con i Comuni della Val Grigna;
- in questi tratti di percorsi ciclabili esistono tre passerelle ciclopedonali che attraversano altrettanti corsi d'acqua del reticolo principale ubicati nel territorio comunale di Piancamuno (Torrente Gratacasolo), tra i comuni di Artogne e Rogno (Torrente Re di Artogne) e nel comune di Esine (Torrente Resio);
- le suddette strutture non sembrano presentare tutti i necessari requisiti di stabilità e sicurezza e che pertanto risulta necessaria la valutazione e sostituzione delle strutture stesse, considerato altresì che nel caso del manufatto sul Torrente Re di Artogne non risulta essere presente la concessione idraulica della passerella stessa;

Ritenuto opportuno, pertanto, individuare una figura tecnica specializzata in relazione alle specificità dei lavori previsti che sono finalizzati alla sostituzione delle tre passerelle ciclopedonali in grado di prestare supporto alla progettazione relativamente alla predisposizione delle relazioni e della documentazione accessoria tecnica e specialistica relativa alla verifica e dimensionamento delle strutture ed idrologica ed idraulica.

L'art. art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede inoltre che tali incarichi, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

SI STIPULA E SI CONVIENE

Art. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO E CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto dell'incarico consiste nei seguenti compiti:

1. Relazione e verifica idraulica della sezione in corrispondenza della passerella ciclopedonale sul Torrente Re di Artogne;
2. Relazione di dimensionamento strutturale e verifica delle passerelle ciclopedonale in corrispondenza del Torrente Re di Artogne e Torrente Gratacasolo finalizzata alla sostituzione dei manufatti in legno esistenti con strutture in acciaio nuove, nell'ipotesi progettuale di lunghezza rispettivamente di 20,90 e 22 metri dei manufatti (verrà calcolato solamente il più lungo), compresa presentazione al MUTA Lombardia della pratica delle strutture.
3. Relazione di dimensionamento strutturale e verifica per la sostituzione della passerella ciclopedonale sul Torrente Resio in Comune di Esine di lunghezza di m 39,60, nell'ipotesi progettuale di riutilizzo mediante adattamento del ponte provvisorio posato per il ripristino dell'accesso all'abitato di S. Antonio in Comune di Corteno Golgi (BS), compresa presentazione al MUTA Lombardia della pratica delle strutture.

L'incaricato si impegna a svolgere le attività assegnate nel rispetto delle scadenze e modalità concordate con il RUP.

Il professionista dovrà altresì collaborare con le altre strutture interne dell'Amministrazione.

Art. 2 – COMPENSO E PAGAMENTI

Il compenso per l'attività oggetto del presente contratto è fissato in Euro _____ (diconsi in lettere Euro _____ /00) oltre Cassa professionale ed IVA a termini di legge.

Il pagamento sarà liquidato in due soluzioni, la prima pari all'80% dell'importo totale alla consegna delle relazioni specialistiche ed elaborati alla Comunità Montana di Valle Camonica ed il saldo a conclusione delle prestazioni. Il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di regolare fattura. Sulle somme fatturate verranno applicate le ritenute d'acconto a norma di legge.

La fattura deve recare obbligatoriamente il seguente codice CIG _____.

Art. 3 – PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO E PENALI

Il servizio decorre dalla data dell'atto di incarico e l'avvio dello stesso potrà avvenire in via d'urgenza e sotto riserve di legge, anche prima della firma del contratto.

Il servizio dovrà essere espletato entro 90 giorni dall'avvenuta conferma dello stesso relativamente alla consegna degli elaborati alla Comunità Montana di Valle Camonica.

Nel caso di mancato rispetto dei termini concordati con il RUP per l'esecuzione della prestazioni, ovvero nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali (art. 108 comma 3 e 4 D.Lgs. 50/2016), per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale. La penale è contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Sono fatti salvi i ritardi o gli inadempimenti non imputabili direttamente al Professionista e derivanti da cause di forza maggiore. In tali ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati.

L'ammontare complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'ipotesi di risoluzione contrattuale in danno. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Le penali saranno applicate, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, previa contestazione scritta del ritardo o dell'inadempimento e assegnazione di un termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Sono dovuti dal professionista i danni subiti dall'Amministrazione in seguito a risoluzione contrattuale, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del contratto affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni l'Amministrazione può trattenere qualsiasi somma maturata a credito del professionista in ragione della progettazione eseguita

Art. 4 – ASSICURAZIONI E GARANZIE

Il tecnico incaricato assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri eventuali dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità. A tal fine dovrà essere coperto da idonea assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza ai sensi dell'art. 10 comma 5 del DPR 207/2010 riferita al presente affidamento per attività di supporto al RUP che può comprendere anche elaborati a supporto della progettazione interna di alcune delle opere sopraindicate.

Al riguardo, si dà atto che il professionista ha presentato polizza rilasciata da _____ con nr. _____ del _____ regolarmente in corso di validità. Il Professionista si impegna a rinnovare tale assicurazione fino al termine del presente incarico.

Data l'entità dell'incarico, non è richiesta la garanzia a corredo dell'offerta (garanzia provvisoria), si ritiene inoltre di esonerare l'affidatario dalla costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016.

Conseguentemente viene richiesto un ulteriore sconto sul prezzo di aggiudicazione, da computarsi, in detrazione, al pagamento del compenso.

Art. 5 – RECESSO DALL'INCARICO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Professionista potrà recedere per giusta causa, ai sensi dell'art. 2237 comma 2 del Codice Civile. In tale caso avrà diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato alla Comunità Montana. Il recesso dall'incarico da parte del libero professionista in fase di esecuzione in assenza di gravi e giustificati motivi, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

La Comunità Montana di Valle Camonica si riserva la facoltà – richiamato l'art. 2237 del Codice Civile – di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento con provvedimento motivato. In tal caso, il Professionista ha diritto ad ottenere la corresponsione dell'onorario e delle spese sostenute per il lavoro effettuato sino alla data della sospensione, se svolto in conformità al presente disciplinare e tecnicamente corretto.

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi: ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superiore a 15 (quindici) giorni; inadempienze alle condizioni di cui al presente atto che abbiano determinato la notifica, da parte del RUP, di tre consecutive diffide ad adempiere nei termini, stabiliti in rapporto al grado dell'urgenza ed alla natura della prestazione oggetto di diffida (comunque non inferiori alle 24 ore).

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Ente in conseguenza dell'inadempimento.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 62/2013, costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

Art. 6 - INCOMPATIBILITA' E PATTO DI INTEGRITA'

Il Professionista dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità con la prestazione professionale richiesta ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, ordinamento professionale e contrattuale e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.

Il Professionista, non appena è conosciuta l'identità dell'aggiudicatario/esecutore dei lavori, qualora avesse rapporti professionali con questi, ne deve segnalare l'esistenza alla Comunità Montana alla cui valutazione discrezionale è rimesso l'esame della sostanziale incidenza di detti rapporti sulla fase dell'esecuzione dei lavori.

Al professionista, relativamente alla fase di direzione dei lavori, è precluso, dal momento dell'aggiudicazione, e fino alla regolare esecuzione e collaudo, accettare incarichi professionali dall'appaltatore.

Il professionista dichiara altresì di avere preso visione e di essere a conoscenza del Patto di Integrità in attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Comunità Montana di Valle Camonica (rif. art. 1 Legge 190/2012), di accettarlo ed approvare la disciplina dello stesso con riguardo all'affidamento di cui trattasi.

Art. 7 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti condizioni, si fa riferimento alle norme del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) e del relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n.207/2010, per quanto applicabili e del Codice Civile.

L'incaricato, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente tali norme e si impegna all'osservanza delle stesse.

Art. 8 – MODALITA' DI STIPULAZIONE, SPESE CONTRATTUALI, VALIDITA'

Il presente disciplinare è impegnativo per il professionista affidatario subito dopo la presentazione dell'offerta, mentre per la Comunità Montana lo diverrà solo dopo la firma del contratto.

Il contratto sarà stipulato con scrittura privata nella forma commerciale elettronica e firma digitale. Altre spese relative alla stipula del contratto sono a carico del professionista affidatario.

Art. 9 - ADEMPIMENTI EX LEGGE N.136/2010

L'affidatario dichiara di ben conoscere ed accettare tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010 provvederà a comunicare le coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti.

L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Comunità Montana di Valle Camonica ogni variazione relativa alle notizie fornite sopra entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo. Ogni transazione posta in essere e relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice C.I.G. come previsto dall'art.3 comma 5 della Legge n.136/2010. Ai sensi dell'art.3 comma 8 della predetta legge, il presente contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dallo stesso contratto vengano eseguite senza avvalersi di Istituti bancari o della Società Poste italiane S.p.A. ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 10 – INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 del Regolamento 2016/679/UE)

La Comunità Montana ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a rpd@cmvallecamonica.bs.it. I dati raccolti sono trattati solo nell'ambito del procedimento di cui al presente contratto. Il trattamento è svolto per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Titolare del trattamento: Comunità Montana di Valle Camonica, Piazza Tassara n. 3 – Breno (BS)

Tel. 0364/324011 – e-mail: info@cmvallecamonica.bs.it.

I dati raccolti sono conservati per l'intera durata del contratto in essere e possono essere comunicati ad esempio ad altri enti pubblici coinvolti nella gestione tecnica ed amministrativa del progetto. I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto della Comunità Montana, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. I dati non sono trasmessi fuori dall'Unione Europea.

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo rpd@bimvallecamonica.bs.it (oppure rpd@cmvallecamonica.bs.it).

L'interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 11 - CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero insorgere derivanti dall'attuazione del presente contratto e che non si fossero potute definire in via amministrativa, sarà competente il Foro di Brescia.

Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria.

Breno,

IL TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PARCO

ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE

Dott. Guido Calvi